

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	345	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatore LEONE: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (<i>Approvato dalla I Commissione del Senato</i>) (3517)	345	
PRESIDENTE	345, 346, 347	
BALLARDINI	347	
BRESSANI, <i>Relatore</i>	346, 347	
CARUSO	346	
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	347	
TOZZI CONDIVI	347	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
BELCI: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (1786);		
BOLOGNA: Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (2264)	348	
PRESIDENTE	348, 350, 351	
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	351	
GALLONI, <i>Relatore</i>	348, 350	
		PAG.
	SKERK	349
	SPAGNOLI	351
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	352
<hr/> <p>La seduta comincia alle 9,45.</p> <p>BRESSANI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Sostituzione.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che il deputato Skerk sostituisce per la seduta odierna il deputato Ingrao.</p> <p>Discussione della proposta di legge senatore Leone: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3517).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Leone: « Interpretazione di</p>		

alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte Costituzionale». Il provvedimento è stato già approvato dalla I Commissione del Senato. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, Relatore. I giudici della Corte Costituzionale, per quanto dispone la legge costituzionale n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 dello stesso anno, debbono godere di una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella percepita dal più alto magistrato ordinario e, quindi, non può essere inferiore a quello del primo presidente della Corte di cassazione. Infatti, la legge ordinaria ragguaglia la retribuzione dei giudici costituzionali al trattamento economico complessivo di cui gode il primo presidente della Corte di cassazione. Questo trattamento complessivo consta di uno stipendio e di una indennità di rappresentanza.

Per l'applicazione di questa norma sono sorte delle incertezze e delle difficoltà di interpretazione per quanto riguarda particolarmente la determinazione della base pensionabile dei giudici costituzionali, in quanto la norma integrativa della legge n. 87 del 1953 e, cioè, l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, fa riferimento soltanto allo stipendio goduto dal magistrato ordinario investito delle più alte funzioni.

Queste difficoltà ed incertezze applicative hanno portato a delle situazioni anormali per cui i giudici che appartengono alla carriera dello Stato, quali i professori universitari ed i magistrati, che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, rientrano nei ruoli e fruiscono del trattamento economico, di cui fruiscono come giudici, e che corrisponde a quello di primo presidente della Corte di cassazione; la pensione naturalmente viene computata su quella base. Invece, i giudici della Corte Costituzionale, che vengono collocati in pensione hanno una base pensionabile diversa, corrispondente al solo stipendio percepito dal primo presidente della Corte di cassazione.

Questo modo di applicazione della norma ritengo sia del tutto anormale. È chiaro che si dovrebbe intendere la voce stipendio come trattamento economico complessivo e, quindi, come una retribuzione comprendente sia lo stipendio che l'indennità di rappresentanza.

Quindi, su questa base si dovrebbe procedere alla determinazione della pensione spettante ai giudici della Corte costituzionale. E questo è anche il senso della norma che si propone e che ha già ricevuto l'approvazione del Senato.

Mi pare, dunque, che le ragioni di parità di trattamento, alle quali accennavo, tra giudici che abbiano maturato l'anzianità per andare in pensione e giudici che vadano in pensione dopo essere rientrati nei ruoli da cui provenivano, ed anche una corretta interpretazione delle norme che ho qui brevemente citato, portino a sostenere l'opportunità di approvare la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARUSO. Nel merito del provvedimento non ho alcuna osservazione da fare: ciò che ha detto l'onorevole Bressani risponde alla realtà.

C'è forse soltanto da rilevare che sarebbe auspicabile che venisse dimostrata per tutti i problemi pensionistici riguardanti i lavoratori dei settori pubblici e privati la stessa sollecitudine, che si dimostra nei confronti dei giudici della Corte Costituzionale.

Vorrei, comunque, accennare ad un altro problema, anche se non so se questa sia la sede opportuna. Mi riferisco al trattamento di previdenza per gli avvocati che vengono nominati giudici della Corte costituzionale. Essi non possono esercitare la libera professione né, di conseguenza, versare i contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati. Ora, è vero che in seno alla Corte gli avvocati sono attualmente in netta minoranza, però mi sembrerebbe opportuno risolvere anche i problemi che li riguardano.

Dal momento che ci stiamo occupando della questione, domando al relatore ed al rappresentante del Governo se non ritengano opportuno esaminare anche questo aspetto. Un suggerimento potrebbe essere quello di tenere conto, ai fini della pensione, anche dei contributi precedentemente versati alla Cassa di previdenza degli avvocati.

PRESIDENTE. Non nego che l'osservazione dell'onorevole Caruso abbia un certo fondamento; ritengo, però, che la sua richiesta potrebbe costituire oggetto di una distinta proposta di legge: una norma di questo genere, infatti, non troverebbe giusta collocazione nella legislazione che riguarda il trattamento di quiescenza per coloro, che hanno un rap-

porto di impiego con la pubblica amministrazione.

Occorrerebbe, quindi, secondo me, riallacciarsi eventualmente alle norme relative alle pensioni per gli avvocati, tenendo conto del fatto, che gli avvocati di cui stiamo parlando in fondo svolgono un'attività non professionale, ed è quindi giusto che non versino contributi per la propria pensione.

Ritengo, dunque, che una norma di tal genere dovrebbe formare oggetto di una distinta proposta di legge.

BALLARDINI. Anch'io sono d'accordo che l'aspetto sollevato dal collega Caruso non possa essere trattato in questa sede.

Tuttavia, dal momento che abbiamo la fortuna di avere con noi il rappresentante del Governo, sarebbe forse opportuno invitarlo a porre allo studio il problema posto in evidenza dal collega, che oggi non si presenta forse come un problema pratico, ma che certo ha una sua rilevanza in linea di principio giacché, teoricamente, due terzi dei giudici della Corte Costituzionale potrebbero essere avvocati, dal momento che i giudici possono essere scelti nelle tre categorie dei magistrati, dei docenti universitari e degli avvocati.

Avviene, poi, anche che i giudici di origine forense attualmente in carica subiscano anch'essi la trattenuta ai fini della pensione, poiché l'organizzazione amministrativa della Corte è evidentemente uniforme, ed il prelievo viene effettuato in egual misura per tutti i giudici, indipendentemente dall'attività che abbiano svolto in precedenza.

PRESIDENTE. Non so se finora si sia mai verificato il caso concreto di un giudice già avvocato, che abbia terminato il suo mandato.

BALLARDINI. No, non ancora.

Forse il Governo potrebbe studiare la soluzione da un punto di vista tecnico, e prendere una iniziativa in proposito. Se non lo facesse, dovremmo evidentemente farlo noi.

TOZZI CONDIVI. Domando scusa al relatore, poiché confesso di non aver avuto tempo di controllare questo testo.

Vorrei sapere se il trattamento che viene richiesto con questo provvedimento per i membri della Corte Costituzionale sia già in atto per il primo presidente di Corte di casazione. Se così non fosse, verremmo evidentemente a creare una sperequazione.

BRESSANI, *Relatore*. Con il riassetto delle carriere il trattamento pensionistico dei giudici diventa onnicomprensivo.

TOZZI CONDIVI. Allora non v'è alcuna obiezione da fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge in discussione.

Per quanto riguarda il problema sollevato a proposito dei giudici della Corte costituzionale provenienti dalla professione forense, il Governo si assume l'impegno di studiare la questione e di presentare le opportune proposte. Si dovrà cercare di ottenere magari un trasferimento in una cassa speciale dei contributi già versati, in modo che gli interessati non abbiano a perdere nulla. Si tratta di una questione tecnico-giuridica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Belci: Proroga delle disposizioni concernenti il Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (1786); Bologna: Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (2264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Belci: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste »; e Bologna: « Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste ».

L'onorevole Galloni ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLONI, *Relatore*. Desidero solo fare alcune brevi considerazioni anche perché in sede referente ho avuto già occasione di esprimermi dettagliatamente sulle proposte di legge Belci e Bologna, la cui formulazione è sostanzialmente identica, tranne che su un punto: la proposta di legge Belci, infatti, propone una proroga del fondo Trieste per un periodo di venti anni, mentre la proposta di legge Bologna propone una proroga per un periodo di dieci anni. La Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole nei confronti del provvedimento, a condizione che si stabilisca il termine di dieci anni. La Commissione bilancio ha anche avanzato alcune proposte di emendamento, in merito alle quali riferirò più dettagliatamente allorché passeremo all'esame degli articoli, proposte di emendamento che sono, comunque, di carattere formale.

L'esigenza di varare questo provvedimento nasce dalla delicata situazione in cui si trova la città di Trieste, in quella che potremmo definire una fase di trapasso economico. La situazione di Trieste richiede, infatti, a mio avviso una ulteriore proroga di questo fondo. Già in sede referente ci eravamo soffermati sull'unico problema di un certo rilievo relativo a queste proposte di legge, un rilievo di carattere costituzionale. Il problema, tuttavia, mi pare sia stato risolto positivamente, con il consenso di tutti i colleghi. Dato che il fondo per Trieste è previsto in una legge costituzionale e, cioè, all'articolo 70 dello statuto della regione, si poneva il problema se potesse disporsi la proroga di tale fondo con legge ordinaria. Non desidero in questo momento soffermarmi sugli argomenti, che sono già stati

portati in sede referente, ma devo dire che personalmente giunsi alla conclusione che fosse possibile, alla scadenza dei dieci anni previsti per il fondo Trieste dall'articolo 70 dello statuto della regione, prorogarlo con legge ordinaria. Nel merito debbo dire che la proroga del fondo è necessario per la particolare situazione di difficoltà che esiste nella città di Trieste, ove ci troviamo di fronte ad un incremento del reddito *pro capite* che per il periodo che va dal 1951 al 1967 è del 174 per cento, rispetto all'incremento medio nazionale del 339 per cento ed a quello medio *pro capite* della stessa regione Friuli che è del 249 per cento. A tutto questo si deve aggiungere il problema derivato per la città di Trieste dalla crisi cantieristica e dalla crisi portuale in conseguenza degli avvenimenti del Medio Oriente; il traffico petrolifero è un traffico puramente di transito e non è tale, quindi, da contribuire all'incremento della città che ospita ancora circa 60 mila profughi, con una grossa crisi, quindi, nel settore dell'edilizia e nel settore dell'assistenza. Bisogna ancora considerare un'altra particolare situazione, che ancora esiste per il comune, per la provincia e per l'ECA in materia di pensioni. Il gravame delle pensioni per il comune di Trieste supera quello di qualsiasi altro comune d'Italia, essendo di oltre 3 miliardi l'anno, in conseguenza del fatto che tutto il personale della vecchia amministrazione austriaca non godeva di un trattamento di quiescenza con fondo speciale, ma era pagato con pensioni a carico del comune. Questi sono i motivi per cui si chiede una proroga di dieci anni, che sono considerati sufficienti in vista anche dei programmi di sviluppo della città e degli impegni assunti dal Governo in ordine allo sviluppo industriale di Trieste, che comincerà a dare i suoi frutti alla fine degli « anni settanta ». Per queste ragioni si ritiene opportuno approvare la proroga per un periodo di dieci anni, in conformità anche al parere espresso dalla Commissione bilancio e come è sostenuto dalla proposta di legge Bologna. Come ho già detto porrò anche alcuni emendamenti, tenendo conto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la proroga sia limitata ad un periodo di dieci anni, così come previsto dalla proposta di legge n. 2264.

Su proposta del sottosegretario Cattani, la Commissione suggerisce, peraltro, alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione dell'articolo unico delle due proposte di legge:

« Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di dieci anni.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario di Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una Commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziato sul fondo di cui al primo comma della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Comunico alla Commissione che gli onorevoli Skerk, Spagnoli, Fregonese e Caruso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari costituzionali, esaminate le proposte di legge sulla proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, constatato che fino ad oggi somme del fondo Trieste venivano destinate a coprire spese correnti che devono per legge rientrare nell'attività ordinaria dello Stato, impegna il Governo a incorporare dall'impiego del fondo stesso dette spese obbligatorie, così da consentire che esso possa destinarsi a quegli stanziamenti di carattere straordinario per i quali è stato istituito ».

SKERK. Desidero, signor Presidente, illustrare brevemente l'ordine del giorno e quindi fare una breve dichiarazione di voto del nostro gruppo in merito ai due provvedimenti in esame.

Le ragioni per cui questo fondo è stato istituito per legge nel 1962, con l'articolo 70 dello statuto regionale, e prima ancora, nel 1955, non appena è subentrata l'amministrazione italiana, permangono tuttora.

Si era allora in una situazione economica difficilissima: la disoccupazione era molto dif-

fusa, i traffici marittimi erano scarsi, l'industria versava in una forte crisi; e proprio allora si notava una forte immigrazione di profughi, e nel contempo, d'altra parte, una emigrazione di forze di lavoro locali verso l'Australia, la Germania, la Svizzera, oltre che Milano, Torino, Genova, e così via.

Erano, queste, le conseguenze della guerra, conseguenze che hanno privato Trieste di gran parte del retroterra ed hanno provocato una situazione difficilissima per la città. Tale situazione, anche se non così grave, possiamo, tuttavia, dire che permane a tutt'oggi. Se infatti portassi qui statistiche ed elencassi fatti rilevanti a tutti noti potremmo constatare che, come ha anche riconosciuto l'onorevole relatore, la situazione è tuttora critica.

Permane la crisi della cantieristica, e a questo proposito noi riteniamo che sia stato commesso un errore da parte del CIPE: la ristrutturazione della cantieristica ha infatti colpito la città di Trieste con la chiusura alle costruzioni navali del cantiere San Marco. E questo mentre sappiamo che l'Italia ha un forte bisogno di navi per il trasporto delle merci; l'80 per cento delle merci vengono infatti trasportate da navi battenti bandiera estera, per cui la spesa dei noli grava moltissimo sul nostro bilancio.

Permane poi, forse in maniera più accentuata che altrove, la crisi dell'edilizia. I traffici portuali sono rimasti all'incirca quelli del 1913, se escludiamo i traffici del petrolio greggio, che peraltro, come ha rilevato lo stesso relatore, non portano a Trieste alcun utile, ma soltanto un gravissimo danno per l'inquinamento delle acque. Quest'anno, per alcune settimane, siamo stati costretti a chiudere tutti gli stabilimenti balneari, proprio a causa dell'inquinamento delle acque marine; certo, tale inquinamento non è dovuto soltanto al trasporto del greggio, però esso vi ha contribuito in maniera notevole.

La Grandi Motori, attualmente in costruzione, sulla quale si nutrono tante illusioni, non crediamo possa risolvere la situazione economica di Trieste.

La costruzione del molo n. 7, che dura da diversi anni (ma attualmente tutti i lavori sono sospesi), è un'opera grandiosa per la quale sono stati spesi molti miliardi, opera tuttavia finora inutilizzata perché mancano le attrezzature per il carico e lo scarico delle navi per il trasporto di *containers*. Non sappiamo quando tali attrezzature saranno installate; ma qualora fossero installate verrebbe egualmente a mancare un efficace colle-

gamento autostradale e ferroviario con il retroterra. Non dimentichiamo che abbiamo una ferrovia a binario unico per i collegamenti con l'Austria e che tutte le infrastrutture retrostanti che collegano il retroterra alla città di Trieste sono assai carenti e, quindi, tali da non poter sufficientemente risolvere il problema dei traffici portuali, a meno che non si provveda a uno stanziamento di molti miliardi per ovviare a queste carenze.

Da notare, inoltre, che molti impegni governativi non sono stati mantenuti. Fra questi va ricordato l'impegno del CIPE del 1968 di provvedere ad una nuova iniziativa industriale di carattere trainante.

È anche da aggiungere che la chiusura del cantiere San Marco ha gettato in crisi gran parte della piccola e media industria, nonché dell'artigianato, che lavoravano per la cantieristica. Questa industria attraversa oggi una grave crisi che si ripercuote su tutta l'economia.

In conseguenza di tutto questo stato di cose notiamo che la dinamica anagrafica della città è negativa. Trieste è forse l'unica città in Italia in cui la mortalità è più forte della natalità. Anche il quoziente di migratorietà è negativo. È cessato il flusso di profughi, ma continua l'emigrazione delle forze locali in cerca di altri lavori, e si tratta delle forze migliori (laureati, diplomati ed operai qualificati). Trieste è diventata una città di vecchi: abbiamo 90 mila pensionati, soltanto dell'INPS. Su 90 mila occupati, circa un terzo sono dipendenti pubblici: soltanto Roma ci batte per il numero dei burocrati. L'indice dell'aumento del reddito medio è tra i più bassi d'Italia, come giustamente ha osservato anche il relatore.

Dobbiamo riconoscere che molti miliardi sono arrivati a Trieste, ma dobbiamo anche constatare che non sempre sono stati spesi bene, con investimenti positivi. È anche per questo che rimane la difficile situazione che ho denunciato.

Riteniamo che si dovrebbero creare a Trieste le condizioni per un nuovo rilancio economico ridando vita al porto e alla cantieristica; per questo Trieste è sorta, per questo si è sviluppata, e noi siamo convinti che questa è la via da scegliere, non tanto quella degli stanziamenti e delle proroghe decennali, come ora si propone. Trieste non vuole vivere di assistenza e carità. La mia città, può, e deve, diventare nuovamente un grande emporio commerciale ed industriale. Il Governo deve cambiare radicalmente politica nei con-

fronti di questa martoriata città; deve cessare con le sue azioni di smantellamento dei cardini economici sin qui seguite, come ad esempio: chiusura del cantiere San Marco alle costruzioni navali; la prospettata chiusura della Fabbrica macchine Sant'Andrea; la progettata ristrutturazione della flotta di preminente interesse nazionale con la conseguente perdita delle linee di navigazione che fanno capo a Trieste, ecc.

Per quanto riguarda la proroga del Fondo Trieste, tenendo conto della situazione critica in cui versa la città, devo dire che questi miliardi sono indubbiamente ben accetti, e il nostro gruppo è favorevole ai provvedimenti in esame e voterà senz'altro in senso positivo; tuttavia, con l'ordine del giorno da me presentato insieme ad altri colleghi esprimiamo delle riserve circa l'uso del fondo in questione.

In passato, ad esempio, il prefetto utilizzava questo fondo non sempre, a nostro avviso, in maniera giusta: spesso con esso si coprivano spese straordinarie, o anche ordinarie, dello Stato. Le spese della prefettura, ad esempio, gravano su questo fondo; e sempre utilizzando lo stesso fondo sono state realizzate varie opere stradali che dovrebbero essere invece a carico dell'ANAS. Per i posti di blocco con la Jugoslavia sono stati spesi centinaia di milioni che, a nostro avviso, dovrebbero avere altra provenienza ed essere inclusi nel bilancio dello Stato.

È per questi motivi che abbiamo presentato l'ordine del giorno e crediamo che il Governo possa prendere l'impegno di assumersi le spese che, come per tutte le altre città d'Italia, devono essere a carico dello Stato, lasciando questo fondo completamente disponibile per le destinazioni che riterrà di indicare l'apposita Commissione prevista dall'articolo 70 dello statuto regionale.

Concludo queste mie brevi considerazioni invitando nuovamente il Governo a tenerne conto dando inizio ad una nuova politica economica nei riguardi di Trieste per lo sviluppo, il progresso ed il benessere dei due popoli qui conviventi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

GALLONI, Relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai colleghi Skerk ed altri, vorrei osservare, signor Presidente, che il principio di massima può essere pienamente condiviso. Mi pare, tuttavia, che

l'ordine del giorno possa portare a degli equivoci là dove tende a stabilire che il fondo non può essere destinato a coprire le spese correnti.

Bisogna intendersi sul significato di « spese correnti ». È indubbio, come ho cercato di esprimere assai succintamente nella mia relazione e come del resto è stato confermato anche dal proponente l'ordine del giorno, che l'eccezionalità della situazione della città di Trieste deriva anche da alcuni fatti di natura sociale, quali, ad esempio, la presenza di 60 mila profughi in città, nonché il gravame rappresentato per il comune e per la provincia dalle spese straordinarie per le pensioni, che non esiste in misura così accentuata per nessun'altra città d'Italia. Ora, da un certo punto di vista queste spese di assistenza e per pensioni sono spese correnti; però nel caso di Trieste, se dovessimo interpretare rigidamente l'ordine del giorno, dovremmo escluderle dal Fondo. Questo non credo che sia nell'intenzione degli stessi proponenti l'ordine del giorno. È chiaro che ci sono delle spese, come quelle sul funzionamento della prefettura, che debbono essere escluse; ma un ordine del giorno che impegni il Governo in quella direzione lascia un margine ad equivoci interpretativi.

Pertanto, per alcune di quelle spese si deve attingere dal Fondo (pagamento delle pensioni e certe opere di assistenza sociale) mentre per altre condivido l'opinione dei proponenti l'ordine del giorno che debba essere lo Stato a provvedere. Ma, per alcune esemplificazioni fatte dallo stesso relatore in materia di strade, è chiaro che si tratta di un fondo speciale straordinario di opere di competenza dello Stato che vengono date in gestione per sopperire a particolari e straordinarie esigenze della città di Trieste.

Pertanto, l'ordine del giorno così come è formulato potrebbe essere da me accettato soltanto come raccomandazione, a meno che non si trovi una formulazione che sia più elastica e traduca in modo più preciso il concetto, che ho prima esposto.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo dichiara di essere favorevole alla proposta di legge nel testo suggerito dalla V Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, le osservazioni del collega Galloni hanno un fondamento perché l'oggetto che vorrebbe essere rappresentato non è assolutamente tradotto nella realtà. Infatti, alcuni tipi di spese correnti (che sono però eccezionali per il ter-

ritorio di Trieste) debbono valere su questo Fondo, come ad esempio tutta la parte eccezionale che riguarda l'assistenza sociale, che deriva da condizioni specifiche relative alla situazione del territorio. Le leggi precedenti hanno stabilito che il Fondo serva anche per questo ed, infatti, una successiva modifica ha introdotto la possibilità di piani pluriennali di spese di investimenti.

È evidente, pertanto, che non si debba usare questo fondo per coprire spese a cui deve essere impegnato lo Stato per la generalità dei cittadini, ma soltanto per spese di carattere eccezionale legate alla situazione di Trieste. In questo senso, il Governo può accogliere l'ordine del giorno.

SPAGNOLI. In relazione alle osservazioni fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno si potrebbe modificare nel senso di aggiungere dopo le parole: « a coprire spese correnti » le altre « che normalmente e per legge rientrano nell'attività ordinaria dello Stato ».

GALLONI, *Relatore*. Propongo che sia approvato il testo unificato suggerito dalla Commissione bilancio.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole al testo proposto dalla Commissione bilancio. Passiamo all'esame dell'articolo unico del provvedimento:

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Belci n. 1796:

ARTICOLO UNICO.

Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1976, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni venti.

Alla ripartizione del fondo provvede il Commissario del Governo nella Regione, su parere conforme di una Commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Riguardo alla utilizzazione del fondo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Bologna n. 2264:

ARTICOLO UNICO.

Alla scadenza del decennio previsto dal secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste resta consolidato per un periodo di altri dieci anni.

Alla ripartizione del fondo, come è previsto dal terzo comma dell'articolo 70 della citata legge costituzionale, provvede il Commissario del Governo nella regione, su parere conforme di un'apposita commissione.

Riguardo alla utilizzazione del fondo si applicano, per la nuova durata di detto fondo, le disposizioni della legge 24 giugno 1966, n. 512.

La V Commissione ha proposto il seguente testo unificato:

« Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di dieci anni.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario di Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziare sul fondo di cui al primo comma della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato assumerà il titolo della proposta Belci.

Passiamo all'ordine del giorno Skerk, di cui ho già dato lettura. Lo pongo in votazione con la modifica proposta dall'onorevole Spagnoli.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore LEONE: « Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (Approvata dalla I Commissione del Senato) (3517).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposte di legge BELCI: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1786); BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » 2264).

in un testo unificato e con il titolo: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1786-2264).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Cossiga, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Ianniello, Lucifredi, Malagugini, Nucci, Riccio, Roberti, Scaglia, Skerk, Senese, Spagnoli, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO